

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1956

(40^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099-B) (D'iniziativa del deputato Perlingieri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 566, 568, 569, 570
AZARA	568
CEMMI	570
DE PIETRO	567
GIARDINA	570
PANNULLO	567, 568
PAPALIA	567
PELIZZO	568, 570
ROMANO	570
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	568, 570

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudi-

ziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE <i>Pag.</i>	553, 554, 556, 557, 558, 559, 560
AZARA	556, 557
DE PIETRO	554, 556, 557, 558
GAVINA	554
MARZOLA	555
ROMANO, <i>relatore</i>	560
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	554, 556, 557, 559, 560

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

RAVAGNAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, numero 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Debbo informare la Commissione che ieri sera, con l'intervento del Governo, rappresentato dall'onorevole Scalfaro, del senatore Azara, del senatore Marzola, del senatore Gavina, del senatore Franza e di chi vi parla, si è riunita la Sottocommissione incaricata di risolvere le questioni più controverse relative a questo disegno di legge.

Sulla questione più importante, quella della distribuzione delle competenze e dei proventi tra ufficiali giudiziari ed aiutanti, la Sottocommissione ha deciso di proporre la seguente formula: « Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, il Capo dell'ufficio, con suo decreto, si avvale, per tutti gli atti, esclusi quelli d'esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso Ufficio.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge, escluso quello di cronologico e le indennità spettanti all'ufficiale giudiziario ».

Su questa formulazione ieri sera era stato raggiunto l'accordo. Questa mattina il Governo propone un testo diverso ed è bene che lo stesso rappresentante del Governo ce ne dia ragione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il testo da me proposto è il seguente: « Nel caso di impedimento temporaneo dell'ufficiale giudiziario o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedono, il Capo dell'ufficio si avvale, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso Ufficio. »

Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesta ».

GAVINA. Mi pare che, di fronte alla chiarezza della formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario, non resti che prenderne atto e approvarla.

PRESIDENTE. Ci consentirà, senatore Gavina, di discutere quello che il Governo propone!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi consenta, signor Presidente, qualche parola a chiarimento della formulazione da me proposta.

Debbo innanzitutto dire, al solo fine di onestà, che fino a ieri sera il Governo, pur collaborando volentieri alla elaborazione di questo disegno di legge, era preoccupato da un problema fondamentale. Il Governo non voleva che per colpa sua fosse rinviata l'approvazione di questo provvedimento, ma d'altro canto aveva una certa preoccupazione (che rimane tuttora, su questo punto, in una certa misura) per le eventuali ripercussioni pratiche, che forse in questo momento non è facile prevedere, che avranno le disposizioni che stiamo esaminando.

Premesso questo, esaminato con maggior attenzione quanto ieri sera eravamo andati discutendo, sempre sulla base di quella proposta che era stata preparata dal Ministero durante il periodo di carica del guardasigilli De Pietro, esaminata una formulazione allora elaborata e che poi era rimasta a mezza strada...

DE PIETRO. Io mi fermo sempre a mezza strada! (*ilarità*).

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La formula diceva: « Nel caso di impedimento o qualora esigenze di servizio lo richiedessero, gli ufficiali giudiziari della sede possono essere incaricati del servizio dei protesti cambiari ». E poi seguiva la seconda parte.

Ieri sera la Sottocommissione aveva esclusa questa formula più ampia: « e qualora esigenze di servizio lo richiedano », pensando che essa fosse imprecisa e si prestasse a diverse applicazioni ed abusi, per cui si lasciò la sola prima ipotesi e cioè la seguente: « Nel caso di impedimento temporaneo dell'ufficiale giudiziario... ».

Dobbiamo ricordare che l'articolo 31 prevede l'ipotesi della mancanza dell'ufficiale giudiziario e dice che qualora manchi l'ufficiale giudiziario, il Capo della corte, con suo decreto nomina uno che lo sostituisca.

L'articolo 32 prevede una ipotesi diversa: esso dice che in caso di impedimento temporaneo dell'ufficiale giudiziario il Capo dell'ufficio può avvalersi dell'opera dell'aiutante dell'ufficiale giudiziario.

Questa Commissione è unanime nel ritenere che si debba attuare una migliore giustizia nella ripartizione dei proventi. Ora, se noi interpretiamo l'articolo 32, dove dice « impedimento temporaneo », nel senso non già, come nell'articolo 31, di una assenza che mobilita il Capo della corte per un decreto di sostituzione, ma di una assenza molto più modesta, noi evidentemente non attuamo il principio della migliore distribuzione dei proventi, perchè le assenze di cui all'articolo 31 saranno le ferie, le malattie, cioè non una assenza così lunga da determinare un intervento del Capo della corte. L'articolo 32 prevede infatti una breve assenza, per cui in questo periodo, che può essere anche di un solo giorno, il Capo dell'ufficio può avvalersi (non e neanche costretto, perchè se l'atto non è urgente può aspettare che rientri l'ufficiale giudiziario), può avvalersi — dicevo — dell'opera dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Con questa interpretazione normale dell'articolo 32 evidentemente non raggiungiamo la finalità che vogliamo raggiungere, perchè queste assenze si determinano una, due, tre volte in un anno e solo in questi rari casi ci sarà una ripartizione diversa del lavoro.

Ieri la Sottocommissione ha detto: noi per impedimento temporaneo vogliamo pensare all'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario stia facendo una notifica; quindi impedimento dovuto all'esercizio delle sue funzioni. In questa ipotesi il Capo dell'ufficio, con suo decreto, si serve dell'aiutante per notificare altri provvedimenti.

A questo punto interviene una argomentazione di natura esclusivamente pratica: quante volte al giorno (ma intendiamoci, questi provvedimenti non serviranno a quelle 300 preture dove l'ufficiale giudiziario riceve una integrazione per vivere, ma serviranno per Roma, per Milano, ecc., ecc., dove l'intensità del lavoro è tale che ha fatto sorgere la polemica) quante volte — dicevo — il Capo dell'ufficio a Roma, a Milano, dovrà fare un decreto, mettere il timbro e la firma e dare incarico all'aiutante? E se l'ufficiale titolare ha terminato il suo lavoro e rientra che valore ha questo provvedimento?

Pertanto, con la formula oggi proposta, si è voluta determinare una decisione del Capo

dell'ufficio su una situazione esaminata non atto per atto, ma nella serie dell'attività di quell'ufficio, attività che è così forte e che grava su così poche persone che consiglia il Capo dell'ufficio ad una migliore distribuzione del lavoro tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti che fanno capo all'ufficio unico. Questa è l'ipotesi espressa dalle parole: « qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il Capo dell'ufficio si avvale, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio ».

Per quanto riguarda il secondo comma, si è esaminato attentamente quello di cui si parlava ieri e cioè quali sono i proventi che riguardano la notifica dei processi. Sono di quattro tipi: due di essi, il diritto di protesto e il diritto di cronologico, attengono alla funzione di ufficiale giudiziario. Ora noi, con questo comma non vogliamo assolutamente modificare le competenze che, istituzionalmente, fanno capo all'ufficiale giudiziario; per cui, per sottolineare questa non modifica di competenza, proponemmo di lasciare i primi due proventi all'ufficiale giudiziario. Gli altri due proventi, invece, quelli di trasferta e di vacanza (che vengono dati se la notifica avviene dopo le ore 14), sarebbero percepiti da chi ha di fatto compiuto la notifica. Pertanto, nell'ipotesi che la notifica venga fatta dall'aiutante ufficiale giudiziario, questi proventi vanno all'aiutante.

Con questo riteniamo si sia raggiunta una migliore distribuzione dei proventi, ferme restando le funzioni degli ufficiali giudiziari e ferme restando quelle riserve che ho fatto all'inizio, essendo questa materia così accesa e delicata che non è facile, in questo momento, dire quali possono essere tutte le ripercussioni che queste modifiche possono apportare.

Il Governo, che sta ancora studiando a fondo la questione, si può riservare nell'altro ramo del Parlamento di proporre ulteriori modifiche, fermo il raggiungimento dei fini che il Senato si è posti.

MARZOLA. Dichiaro di accettare la formulazione proposta dal Governo, purchè si aggiungano le parole « con suo decreto », dopo le parole « si avvale ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'era già nella formula, chiamiamola così, De Pietro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il testo dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

« Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.

« Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.

« L'ufficio unico è competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.

« L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.

« Nelle sedi indicate nel secondo comma, il Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi in terni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza alle udienze.

« L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'articolo 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nei mandamenti dove non è costituito lo ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del Pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti ».

Al quarto comma del nuovo testo dell'articolo 87 vi è un emendamento aggiuntivo del Governo. Dopo la parola « esclusi », si propone di aggiungere l'inciso « nel mandamento di Roma ». Si fa cioè una limitazione.

DE PIETRO. Perchè si usa il termine « mandamento »? Detto vocabolo mi pare che indichi la circoscrizione della Pretura e solamente quella della Pretura.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La ragione è questa: la esclusione deve intendersi circoscritta al mandamento di Roma; senza questo può sorgere il dubbio che gli affari di competenza della Corte di cassazione siano preclusi agli ufficiali giudiziari delle altre sedi.

DE PIETRO. Non sto dicendo che la limitazione non deve essere fatta per il territorio di Roma, ma ho fatto solo osservare che dicendo « mandamento » si indica la circoscrizione della pretura di Roma.

AZARA. Il mandamento abbraccia tutta la città di Roma.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la Commissione non vuole questa specificazione, non insisto. Rilevo comunque ancora una volta che è stato proposto questo emendamento per lasciare nella zona di Roma la competenza esclusiva agli uffici giudiziari della Cassazione. Si deve intendere che gli ufficiali giudiziari della Cassazione, in Roma, non hanno concorrenti di nessun genere.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo al quarto comma dell'articolo, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Anche al comma successivo vi è un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Alla fine del comma si propone di aggiungere le parole: « ferme restando, per gli aiutanti ufficiali giudiziari, le attribuzioni stabilite dalla legge ».

DE PIETRO. È necessaria questa aggiunta?

PRESIDENTE. Per non creare equivoci!

DE PIETRO. È proprio necessario che le leggi siano infarcite di queste locuzioni che richiamano altre leggi? Per me è una cosa assolutamente superflua e non si può mai abbastanza lodare colui del quale si disse che « dalle leggi trasse il troppo e il vano ». E a me, per l'appunto, pare che sia di troppo e vano l'emendamento proposto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento fu presentato dal Governo dopo che era sorta la polemica tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Letto il testo del disegno di legge, gli ufficiali giudiziari dissero: se ormai c'è un ufficio unico e dell'ufficio unico fanno parte sia gli ufficiali che gli aiutanti ufficiali giudiziari, le competenze dell'ufficio unico sono tutte quelle del comma quarto; è chiaro che il dirigente dell'ufficio può distribuire ai componenti dell'ufficio i compiti senza preoccuparsi più della distribuzione delle competenze stabilite dalla legge precedente.

Udita questa interpretazione, il Ministero disse: noi non ci siamo mai sognati di modificare le competenze. Il dirigente dell'ufficio unico deve distribuire le competenze secondo quanto prevede la legge vigente.

Poichè, quindi, era sorta una polemica sulla interpretazione di questa norma, il Ministero ha presentato questa aggiunta al fine di ricordare che, malgrado l'ufficio unico abbia tutte le competenze e dell'ufficio facciano parte

ufficiali e aiutanti, le competenze rispettive delle due categorie non venivano modificate.

Questa è la ragione per cui è stato presentato questo emendamento aggiuntivo; che poi sia effettivamente necessario, riconosco che non lo è.

AZARA. Non solo questa aggiunta non è necessaria, ma è anche assolutamente inutile, data la modificazione della quale si è parlato in sede di discussione generale e che precisa tutte quante le attribuzioni. Se non ci fosse stata quella modificazione che approveremo, allora sarebbe opportuna, sotto un certo profilo, questa aggiunta, ma adesso questa diventa forse una cosa contraddittoria con il resto dell'articolo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non insisto su questo emendamento; poichè la Commissione è concorde nel dire che non si intendono mutare le competenze stabilite dalla legge precedente, non può sorgere alcun dubbio.

PRESIDENTE. Poichè il Governo non insiste sul suo emendamento aggiuntivo al quinto comma, passiamo oltre.

Il Governo propone ora il seguente comma aggiuntivo al nuovo testo dell'articolo 87:

« Il Capo dell'ufficio giudiziario può disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Vi è ora l'aggiunta proposta dalla Sottocommissione ed emendata dal Governo, della quale abbiamo parlato in sede di discussione generale. Ne do lettura:

Il testo del primo comma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il

Capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto ».

DE PIETRO. Chi si intende per Capo dell'ufficio?

PRESIDENTE. Si tratta del Capo dell'ufficio giudiziario!

DE PIETRO. Sono d'accordo, purchè siamo d'intesa in questo senso, che per Capo dell'ufficio si intenda il magistrato.

PRESIDENTE. Del resto, trattandosi di emanare un decreto, non può farlo che il magistrato!

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati, con riserva di coordinamento.

(È approvato).

Art. 2.

(Richieste delle parti - Depositi).

Il testo dell'articolo 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta.

« Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 e rilasciare ricevuta alla parte.

« Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare

all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui gli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

Il testo dell'articolo 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'articolo 141, nonchè delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

« Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

« Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.

« Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato ».

(È approvato).

Art. 3.

(Registri).

Il testo dell'articolo 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;
- 6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:

a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità,

b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa,

c) delle somme rimosse a qualunque titolo dall'ufficio del Registro.

« Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

« Nelle Preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 2 e 4 sono unificati.

« Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

Il testo dell'articolo 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Capo dell'ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

« I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati ».

Il primo comma dell'articolo 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

« Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare ».

Il testo dell'articolo 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare nella cancelleria dell'ufficio ai quale è addetto i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.

« L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.

« In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito ».

A questo articolo vi è un emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Questo emendamento si riferisce all'articolo 102 della legge 18 ottobre 1951.

L'attuale formulazione verrebbe sostituita dalla seguente:

Il testo dell'articolo 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

« I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa formulazione è stata resa necessaria per un motivo di coordinamento con quel provvedimento da voi votato tempo addietro, per cui alcune attribuzioni del magistrato sono passate al dirigente della Cancelleria.

Pertanto si provvede oggi a questo coordinamento con l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, come risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

(Cassa unica e comunione).

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente:

« Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma dell'articolo 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al Capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccezioni sono utilizzate negli anni successivi ».

(È approvato).

Art. 5.

(Disposizioni tributarie).

Il testo del quarto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario ».

Tra il quinto e il sesto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è inserito il seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato in modo virtuale ».

Nel testo dell'articolo 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole « gennaio » e « febbraio » sono sostituite rispettivamente dalle parole « febbraio » e « marzo ».

A questo articolo vi è un emendamento sostitutivo proposto dal relatore. Esso tende a sostituire il penultimo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio è in facoltà dell'Intendente di finanza, su proposta del magistrato Capo dell'ufficio, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per

cento di cui all'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e delle tasse di bollo gradualmente, sia effettuato dagli ufficiali giudiziari in forma virtuale ».

ROMANO, *relatore*. È una prassi già in atto, si utilizza cioè l'Intendente di finanza per accelerare il pagamento. È un principio di decentramento che si adotta — ripeto — anche per altre pratiche, per altri uffici.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di non accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Insiste sul suo emendamento, senatore Romano?

ROMANO, *relatore*. Insisto, signor Presidente. Risponde anche ad una richiesta del Sindacato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

(Indennità di carovita).

L'ultimo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(È approvato).

Art. 7.

(Diritti).

Nel testo dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole « degli articoli seguenti » e « sugli atti » sono inserite le parole « o di altre leggi ».

Il testo dell'articolo 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede ».

Il testo dell'articolo 156, n. 1 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'articolo 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;

b) per tutti gli altri atti lire 40 ».

(È approvato).

Art. 8.

(*Indennità di trasferta*).

Il testo dell'articolo 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario a rimborso di ogni spesa l'indennità di trasferta.

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennità suddetta non può essere inferiore alle lire 60 e non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto è compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio.

L'indennità di trasferta è elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.

« Nelle sedi in cui, a norma del precedente articolo 87, è istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, è detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennità.

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dello ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado X ».

(È approvato).

Art. 9.

(*Anzianità*).

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato ».

Nel testo del secondo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole « e di qualifica ».

Il testo dell'articolo 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.

« Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

(È approvato).

Art. 10.

(*Tramutamenti*).

È soppresso il quinto comma dell'articolo 28 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

(È approvato).

A questo punto il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo:

Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dalla pubblicazione della presente legge le norme di attuazione e transitorie e di

coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Do ora lettura dell'intero testo del disegno di legge, quale risulta a seguito delle necessarie modifiche di coordinamento:

Art. 1.

(*Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni*).

Il testo del primo comma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il Capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto ».

Il testo dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudi-

ziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

« Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.

« Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.

« L'ufficio unico è competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.

« L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.

« Nelle sedi indicate nel secondo comma, il Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza alle udienze.

« L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

« Il Capo dell'ufficio giudiziario può disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio ».

Il testo dell'articolo 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nei mandamenti dove non è costituito lo ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del Pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti ».

Art. 2.

(Richieste delle parti - Depositi).

Il testo dell'articolo 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta.

« Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 e rilasciare ricevuta alla parte.

« Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

Il testo dell'articolo 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'articolo 141, nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

« Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

« Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.

« Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato ».

Art. 3.

(Registri).

Il testo dell'articolo 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia:

1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4) registro cronologico per i protesti cambiari;

5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;

6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:

a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità,

b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa,

c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'ufficio del Registro.

« Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

« Nelle Preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.

« Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

Il testo dell'articolo 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e nume-

rati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

« I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati ».

Il primo comma dell'articolo 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

« Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare ».

Il testo dell'articolo 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.

« L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.

« In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito ».

Art. 4.

(Cassa unica e comunione).

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente:

« Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma dell'articolo 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al Capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi ».

Art. 5.

(Disposizioni tributarie).

Il testo del quarto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario ».

Tra il quinto e il sesto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è inserito il seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato in modo virtuale ».

Nel testo dell'articolo 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole « gennaio » e « febbraio » sono sostituite rispettivamente dalle parole « febbraio » e « marzo ».

Art. 6.

(Indennità di carovita).

L'ultimo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 7.

(Diritti).

Nel testo dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole « degli articoli seguenti » e « sugli atti » sono inserite le parole « o di altre leggi ».

Il testo dell'articolo 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede ».

Il testo dell'articolo 156, n. 1, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'articolo 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;

b) per tutti gli altri atti lire 40 ».

Art. 8.

(Indennità di trasferta).

Il testo dell'articolo 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta.

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennità suddetta non può essere inferiore alle lire 60 e non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto è compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio.

« L'indennità di trasferta è elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.

« Nelle sedi in cui, a norma del precedente articolo 87, è istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, è detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennità.

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dello ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado X ».

Art. 9.

(Anzianità).

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato ».

Nel testo del secondo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole « e di qualifica ».

Il testo dell'articolo 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.

« Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

Art. 10.

(Tramutamenti).

È soppresso il quinto comma dell'articolo 28 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese suc-

cessivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (1099-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale: ri ferirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il presente disegno di legge fu già approvato dalla Camera dei deputati in un testo per il quale si proponeva di elevare la competenza del pretore in materia civile fino a lire 250.000, e di aumentare fino a 25.000 lire la competenza dei conciliatori.

La nostra Commissione, era allora Presidente il senatore Zoli, mentre approvò l'aumento di competenza del pretore fino a lire 250.000, non approvò l'aumento di valore della competenza del conciliatore.

Il disegno di legge tornò, pertanto, alla Camera dei deputati ma questa ha insistito nel suo punto di vista.

Prima di esporvi il mio pensiero sull'argomento desidero dare lettura di una lettera che il ministro Moro mi ha fatto pervenire, contenente un parere a firma del dottor Acampora, che è il presidente di una Commissione per lo studio delle proposte di revisione del Codice di procedura civile.

La lettera è del seguente tenore:

« Eccellenza,

ho il pregio di comunicarLe che la Commissione per lo studio della proposte di revisione del Codice di procedura civile ha iniziato i suoi lavori, ed ha predisposto il programma dell'attività che dovrà svolgere dopo la parentesi estiva, dopo che saranno stampati e distribuiti i pareri richiesti, due anni or sono, alle Corti, alle Università ed ai Consigli professionali forensi.

« Essendo, però, in discussione innanzi alle Camere due proposte di legge d'iniziativa parlamentare (senatore Trabucchi e deputato Perlingieri) concernenti la rappresentanza in giudizio dello Stato e la determinazione del limite di competenza per valore del conciliatore e del pretore, la Commissione ha preso in esame tali due argomenti. In ordine al primo, mi riservo di comunicare il testo del parere, che è in corso di redazione. In ordine al secondo, la Commissione, dopo ampia discussione svolta sulla base della relazione del Consigliere Bianchi d'Espinosa, ha osservato:

1) la svalutazione della moneta importa un abbassamento del limite di competenza espresso in termini monetari. Nel 1910, la competenza del conciliatore si estendeva fino al prezzo di 5 quintali di grano (prezzo del grano: lire 20 a quintale; limite di competenza: lire 100). Oggi detta competenza non raggiunge nemmeno il prezzo di un quintale di grano (prezzo del grano: oltre lire 7 mila a quintale; limite di competenza: lire 10 mila);

2) il fenomeno suddetto costituisce, indubbiamente, causa di notevole aumento di lavoro per i Tribunali, nel tempo stesso che pregiudica gravemente gli interessi di litiganti, costretti spesso ad un onere di spese giudiziarie, sproporzionato al valore della contestazione;

3) nel trentennio 1892-1922 il limite di competenza per valore del conciliatore fu di lire 100. A tale cifra, secondo i calcoli dell'Istituto centrale di statistica, corrisponderebbe oggi quella di lire 26.500;

4) prima dell'ultima guerra, il limite predetto era di lire 400. Adottando il coefficiente 62,92 (calcolato dall'Istituto) alla cifra predet

la corrisponderebbe oggi quella di oltre lire 25 mila;

5) i dati predetti dimostrano chiaramente come con la proposta in esame si miri solo a ripristinare una situazione di fatto preesistente, ed a ricostituire quell'equilibrata distribuzione delle cause fra gli organi di prima istanza che è venuta meno per effetto della svalutazione della moneta, con le conseguenze pregiudizievoli per i cittadini e per l'Amministrazione della giustizia che sono state accennate;

6) l'aumento della competenza per valore del Pretore da lire 100 mila a lire 250 mila (più del doppio), già approvato da entrambi i rami del Parlamento, provocherà un notevole aumento del lavoro per le Preture; le quali — però — si verranno a trovare nell'assoluta impossibilità di funzionare regolarmente ladove a tale aumento da un canto non corrisponda dall'altro una diminuzione per effetto dell'aumento della competenza del conciliatore.

« Per le considerazioni accennate, la Commissione ha espresso l'avviso che convega elevare da lire 10 mila a lire 25 mila la competenza del conciliatore, secondo la proposta dell'onorevole Perlingieri, nel testo emendato dalla competente Commissione della Camera dei deputati ».

Di questo parere ho dato lettura unicamente per completezza di informazione.

Debbo osservare, come senatore, che quando la nostra Commissione si occupò per la prima volta di questo argomento dell'aumento della competenza dei conciliatori non si fece solo questione monetaria, ma una questione molto più importante. La realtà è questa, che il nostro Paese manca di conciliatori, e che, se per alcune regioni la somma di 25.000 lire può anche essere una somma di non notevole rilevanza, per moltissime regioni del nostro Paese 25.000 lire possono costituire un piccolo patrimonio.

Quindi, fino a quando non si riformi totalmente l'istituto della conciliazione, l'aumentare la competenza, sia pure ad una somma di 25.000 lire, potrebbe essere pericoloso. Per queste ragioni la nostra Commissione si dichiarò contraria all'approvazione della proposta del deputato Perlingieri così come ci era venuta dalla Camera dei deputati.

Il Ministro guardasigilli si preoccupa che le Preture, essendo stata aumentata la loro competenza fino a 250.000 lire, abbiano un eccessivo aggravio di lavoro.

Queste sono le considerazioni che io desideravo esporre e sulle quali gli onorevoli colleghi potranno liberamente esprimersi.

PAPALIA. Io sarei dell'avviso di aumentare il limite di valore della competenza del conciliatore.

Non mi nascondo la validità della tesi esposta dal nostro Presidente, relativa alla mancanza di conciliatori. Noi, peraltro, a Bari stiamo provvedendo; d'accordo con la Corte d'appello, diamo parere favorevole alla nomina dei conciliatori, nel Consiglio dell'ordine, solo quando queste persone hanno titoli che garantiscano la capacità di assolvere le funzioni loro assegnate. D'altra parte è bene considerare la elevatezza delle spese che debbono sostenere coloro che vogliono affrontare un giudizio in Pretura. Se è vero che difettano i conciliatori, è anche vero che il costo di una causa in Pretura è ormai talmente elevato che per piccole cifre non vale la pena farla.

Insomma, mi pare che non sia opportuno far ritornare il disegno di logge alla Camera dei deputati, sì da proiettare molto lontano nel futuro la risoluzione di questo problema.

Ritengo, quindi, che sia conveniente accettare quello che è stato deciso dall'altro ramo del Parlamento: gli inconvenienti che si determinano, infatti, con il non accettare la soluzione proposta dalla Camera sono, a mio avviso, ancora maggiori.

PANNULLO. Sono anche io della opinione di accettare il testo della Camera dei deputati.

DE PIETRO. Signor Presidente, nel prendere delle deliberazioni non mi riporto mai alle condizioni delle zone prospere ma a quelle delle zone depresse.

Ora, credo che il collega Papalia non ignori che da noi ci sono delle zone in cui non è assolutamente possibile trovare non dirò un conciliatore all'altezza del suo compito, ma un conciliatore che sappia in che cosa consiste il suo ufficio.

25.000 lire, come ha fatto prima osservare il nostro Presidente, possono rappresentare un peculio e possono dar luogo a delle questioni che non è facile siano risolte da una persona che non abbia una competenza giuridica, sia pure elementare.

Che i pretori possano essere chiamati ad espletare un maggior lavoro è una cosa che dobbiamo ammettere e di cui possiamo anche dolerci, ma non si può per questo motivo accettare l'aumento della competenza dei conciliatori, quando si consideri che si può andare incontro ad inconvenienti gravissimi in danno precisamente delle popolazioni più povere, più diseredate.

Io sarei anche disposto ad aumentare ancora la competenza del pretore, perchè questi è un magistrato e può giudicare tanto di 500 mila lire come di 250 mila, ma per il conciliatore la cosa è diversa!

Io so che su 100 Comuni, per esempio, della mia provincia, neanche 10 hanno un conciliatore che possa rispondere a tale nome, ed allora è chiaro che fino a quando non sarà modificata la legge sull'istituto del conciliatore, noi non dobbiamo aggravare le condizioni in cui attualmente si trova la giustizia che riguarda classi più povere, ma lasciare invariata la posizione attuale.

PELIZZO. A me pare che, prescindendo dalla capacità o meno dei conciliatori (purtroppo anche i nostri Comuni mancano di conciliatori che sappiano fare i giudici), ci sia un'altra ragione che dovrebbe riportarci al limite stabilito precedentemente e cioè l'aumento delle spese che le parti dovrebbero incontrare.

Nei piccoli Comuni non esistono infatti professionisti e questi, quindi, dovrebbero essere chiamati da altri centri, per cui le parti verrebbero gravate in una misura notevolmente superiore.

Per queste considerazioni riterrei opportuno mantenere il limite di 10.000 lire precedentemente fissato.

PANNULLO. Mi sembra inesatta l'affermazione che i conciliatori non rispondano alla loro funzione.

Sono acutissime le osservazioni del senatore De Pietro, ma io questa distinzione tra zone

depresses ed altre zone, non la farei. Per esempio, nella mia provincia so che i conciliatori sono elementi di primissimo ordine..

PRESIDENTE, *relatore*. È una provincia fortunata, la sua!

PANNULLO. Costoro lavorano con senso di responsabilità, attenzione e coscienza e ci tengono ad essere conciliatori.

La differenza tra 15 mila e 25 mila è minima, ed io non aggraverei ancora il già grave peso dei Pretori.

AZARA. Sono contrario alla elevazione del limite di valore della competenza del conciliatore per le considerazioni esposte dal senatore De Pietro e che non voglio ripetere a mia volta.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dovrei ripetere le considerazioni che ho avuto l'onore di presentare quando la Commissione discusse per la prima volta questo provvedimento.

Evidentemente, il Senato, allora, ed oggi ancora più chiaramente, dimostrò una sostanziale sfiducia nell'istituto del conciliatore così come è attuato presentemente.

Mi pare però che se un inconveniente c'è, bisognerebbe ovviarvi per un'altra strada e non limitando quella che è la competenza del conciliatore. Perchè, è vero che le argomentazioni che sono state inviate per iscritto al vostro Presidente, e di cui questi ci ha dato lettura, sono argomentazioni che attengono esclusivamente ai valori monetari, però questi debbono essere presi in considerazione, perchè noi non facciamo altro che parzialmente adeguare la situazione di ieri a quella di oggi. Parzialmente, perchè tutti sanno che se dovessimo fare un adeguamento totale dovremmo accettare la originaria proposta Perlingieri, per una competenza di 50.000 lire.

Facciamo adeguamento, soltanto parziale, ma non possiamo pensare che, facendo questo, avremo dei danni maggiori di quelli che ci sono oggi. Se non facciamo neppure questo parziale adeguamento certo la situazione non migliorerà assolutamente.

Quali danni abbiamo avuto aumentando la competenza da 1.000 a 10.000 lire? Delle normali deficienze.

D'altra parte, se non accettiamo questa impostazione, che ha il pregio di essere una soluzione armonica, conseguenziale, logica, verremmo ad abolire, praticamente, l'istituto del conciliatore, perchè, lasciando la competenza per valore del conciliatore a 10.000 lire, questi non opererà quasi mai e tutto andrà a finire sulle spalle del pretore.

Conseguenza importante sarebbe che, per iniziare un procedimento, la parte dovrebbe sostenere una serie di spese che sono maggiori della probabilità di vincere il giudizio. Meglio è. Invece, adire il conciliatore, che ci metterà la sua buona volontà, pur non avendo quel bagaglio di esperienze e di cognizioni giuridiche che possono dare una maggiore garanzia.

Pertanto, in via principale, difendo la posizione delle 25 mila lire, perchè ritengo che molte argomentazioni porterebbero a superare questo limite; ma se la Commissione è di diverso avviso, considerando quello che finisce per essere il lavoro che cade sulle spalle del pretore, almeno per una certa armonia di distribuzione dei compiti, si arrivi almeno fino a 15 mila o a 20 mila lire. Si faccia almeno questo passo, o, se si vuole, si accetti un rinvio della discussione per approfondire ulteriormente lo studio di questo problema.

D'altro canto, i senatori sanno che cosa succederebbe se ci mettessimo a discutere l'istituto del conciliatore: limiti, competenze, condizioni necessarie, ecc. Vuol dire discutere mesi e mesi e non so quando si potrebbero tirare le somme.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione del disegno di legge nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Dò lettura del primo comma dell'articolo 1, aggiunto dalla Camera dei deputati.

« Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000 ».

Quanto a me, dichiaro che voterò in senso contrario.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo che i successivi commi dell'articolo 1 sono stati approvati nel medesimo testo da noi e dalla Camera dei deputati. Per maggiore chiarezza, ne do lettura:

« Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 250.000.

« Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

« I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 10.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

Desidero far presente agli onorevoli colleghi la gravità delle disposizioni contenute in questo articolo.

GIARDINA. C'era questo articolo nel testo da noi precedentemente discusso?

PRESIDENTE, *relatore*. Il Senato lo aveva respinto! Avendo la nostra Commissione respinto l'aumento della competenza del conciliatore, venne soppresso anche l'articolo 2. Ora dobbiamo nuovamente esprimerci su di esso.

CEMMI. Vorrei conoscere il contenuto degli articoli 113 e 339 del Codice di procedura civile.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono relativi ai giudizi di equità!

PELIZZO. A me pare che, avendo aumentato il limite della competenza del conciliatore, si debba per conseguenza approvare anche questo articolo 2.

PRESIDENTE, *relatore*. Tenga presente, senatore Pelizzo, il secondo comma di questo articolo 2.

Esso recita testualmente: « Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili ». Questo mentre si parla di alleviare il lavoro dei pretori!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il primo comma di questo articolo è una conseguenza dello spostamento della competenza disposto nell'articolo precedente. Quanto al secondo comma, esso è

dovuto ad una ragione pratica: in centri particolarmente piccoli può darsi che l'abitazione di una stanza o di due stanze comporti un affitto per un valore ben al di sotto delle 10 mila lire. Ora si vuole lasciare che, in un caso di sfratto deciso dal conciliatore, la parte buttata fuori dalla sua stanza o dalle sue due stanze, che hanno un valore inferiore alle 10 mila lire come fitto, non abbia possibilità di appello?

Per evitare ciò, si stabilisce che, ferma restando la questione del giudizio di equità, le decisioni relative alle case di sfratto ed ai contratti di locazione di beni immobili sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore.

Sarebbe stata una cosa veramente grave se avessimo stabilito il contrario: invece si è voluto, proprio per considerazioni umane, lasciare questa facoltà di appello. Ciò costituisce, evidentemente, una attenuazione del primo comma dell'articolo.

ROMANO. Sono d'accordo!

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari